



# COMUNE DI VIVARO ROMANO

(Provincia di Roma)

Via Mastro Lavino, 5  
C.F. 86001550580

tel. 0774/ 923002 – fax 0774/ 923135  
P.IVA 02145891004

Prot. n. 711  
Reg. Ord. n° 10/2014  
Vivaro Romano 11/07/2014

## ORDINANZA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, PEDONALE, IN OCCASIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FOGNATURA COMUNALE

### IL SINDACO

Premesso che si rende necessaria l'esecuzione d'urgenza dei lavori di ripristino della fognatura comunale in Via Riccardo di Pietro, a causa di perdite nel tratto in oggetto;

Che all'uopo si è resa disponibile all'esecuzione di detti lavori la Ditta Euroscavi Cilia;

Considerato che l'inizio dei lavori è previsto per il 11/07/2014, si rende necessaria la regolamentazione della circolazione stradale pedonale, nelle vie interessate dai lavori e nelle aree di cantiere al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica e permettere il regolare svolgimento dei lavori in sicurezza; Ravisata la necessità di istituire un divieto di transito pedonale, dalla data di inizio dei lavori fino al termine degli stessi, in via Riccardo Di Pietro (inizio); via del Rio (inizio); via della Fonte (fine); via G. De Angelis (fine), interessate dai lavori, garantendo contemporaneamente il passaggio pedonale in sicurezza nelle immediate vicinanze dei cantieri,;

VISTI:

- l'art. 5, comma 3, l'art. 7, comma 1, lett. a) e l'art. 6, comma 1, del "Nuovo Codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n°285;
- il Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n°495;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;
- il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

### ORDINA

1. l'istituzione del divieto di transito pedonale, dalla data della presente Ordinanza e fino al termine dei lavori, in via Riccardo Di Pietro (inizio); via del Rio (inizio); via della Fonte (fine); via G. De Angelis (fine);
2. l'individuazione e predisposizione di appositi percorsi pedonali nei pressi delle aree di cantiere, al fine di garantire il passaggio delle persone in totale sicurezza;

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE: è fatto obbligo all'impresa esecutrice:

- a) provvedere agli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione necessari per la sicurezza e fluidità della circolazione (art. 21 - OPERE, DEPOSITI E CANTIERI STRADALI);
- b) Garantire l'accesso nei casi di pubblica incolumità dei mezzi di pronto soccorso e pubblica sicurezza nell'ambito dell'emergenza;
- c) Per la viabilità oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, sovrintendere alle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza al passaggio dei pedoni.
- d) provvedere alla esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, previsti con il presente provvedimento, compreso l'eventuale ripristino della segnaletica esistente, la pulizia costante dell'itinerario utilizzato per il transito dei mezzi di cantiere, nonché la restituzione come in origine delle aree di cantiere interessate dal presente provvedimento .
- e) adottare i necessari accorgimenti per la sicurezza e tenerli in perfetta efficienza di giorno e di notte adottando tutte le cautele che la prassi e la normativa impone nell'esecuzione dei lavori di che trattasi;
- f) provvedere ad una adeguata delimitazione e segnalazione dei cantieri;

AVVERTE CHE



1. la ditta esecutrice dei lavori, sarà completamente responsabile della sicurezza del pubblico transito per tutto il periodo dei lavori, ponendo e mantenendo in opera tutta la segnaletica prescritta, anche nelle ore notturne se necessario, a norma del C.d.S. e suo Regolamento, sollevando sin d'ora questo Comune ed il suo personale da ogni e qualsiasi responsabilità, molestia anche giudiziaria o richiesta di risarcimento danni a persone, animali o cose di terzi in dipendenza della presente ordinanza;
2. a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 07.08.1990 n° 241, si avverte che in applicazione della Legge 06.12.1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regione Lazio.
3. in relazione al disposto dell'art. 36, comma 3 del D.Lgs n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n° 495/92.
4. il personale della Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza.
5. per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal sopracitato nuovo Codice della Strada.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio comunale e notificata all'Impresa esecutrice dei lavori.

F.to        IL SINDACO  
DOTT. Francesco Mezzaroma